Comune di Venarotta
(Provincia di Ascoli Piceno)
Area Amministrativa

"EMERGENZA COVID-19 - RIAVVIO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/21"
CIG 7994357019

RELAZIONE/AUTORIZZAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 50/2016

Premesso che con contratto stipulato in data 26.09.2019 con il concorrente aggiudicatario *"NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"* Partita IVA 05463030659 Codice Fiscale Impresa 05463030659 con sede legale in via Parmenide n.6 - Salerno (SA) sulla piattaforma Consip a seguito della procedura di gara **RdO 2363219** si affidava, ai sensi dell'art. 36,comma 2 lett.b) del d.lgs. n. 50/2016, il servizio di mensa scolastica per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 - CPV 55523100-3 Servizi di mensa scolastica, - **CIG: 7994357019** per un importo contrattuale di **€ 3.79** netto a pasto e per un importo complessivo presunto massimo di **€ 94.372,00**;

Evidenziato che il servizio è stato affidato a misura e pertanto sono liquidati mensilmente i pasti effettivamente erogati,

Richiamate le note dell'Istituto Comprensivo del Tronto e Valfluvione:

- Nota prot. n. 3746 del 30.07.2020 ad oggetto: "Avvio Anno scolastico 2020/2021" pervenuta al protocollo generale di questo Comune al prot. n. 6208 del 31.07.2020 con la quale il Dirigente Scolastico tra l'altro comunica quanto segue: *"Per quanto concerne la mensa scolastica, si prevede l'utilizzo della stessa solo **per i bambini dell'infanzia**, in quanto per la scuola primaria è prevista l'eliminazione dell'unico rientro settimanale".*
- Nota pervenuta al protocollo generale di questo Comune n. 7268 del 10.09.2020 ad oggetto: *"Inizio anno scolastico 2020/2021"* con la quale il Dirigente Scolastico, al fine di evitare assembramenti a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 comunica le fasce orarie di ingresso ed uscita nonché l'attivazione del servizio mensa con decorrenza 01/10/2020;

Atteso che, a seguito delle note avanti richiamate:

- con nota prot. n. 7371 dell'11.09.2020 questo Comune informava la Ditta *"NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"* con sede in Salerno dell'organizzazione del servizio anno scolastico 2020/2021 trasmettendo la nota prot. n. 7268/2000 del Dirigente Scolastico;
- con la medesima nota veniva altresì specificato: *"Codesta ditta pertanto dovrà assicurare con la medesima decorrenza il servizio mensa per tutti gli alunni interessati nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di "Covid 19" ad oggi in vigore"*

Preso atto che con nota pervenuta al prot. n. 7728 del 23/09/2020 la Ditta *"NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"*, per poter avviare il servizio di che trattasi nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di *"Covid 19"* richiede un'integrazione economica al fine di adeguare l'organizzazione del servizio (ivi compreso l'acquisto di ulteriori prodotti per la sanificazione) alle restrizioni e prescrizioni derivanti dall'emergenza sanitaria in atto pari ad €. 36,14 al giorno;

Rilevato che:

- il Dirigente Scolastico con nota prot. n. 3746 del 30.07.2020 ha comunicato che per il corrente anno scolastico è stato previsto *l'utilizzo della mensa solo **per i bambini dell'infanzia**, in quanto per la scuola primaria è prevista l'eliminazione dell'unico rientro settimanale";*
- il servizio originariamente appaltato, non prevedeva l'esecuzione di interventi di sanificazione né eventuali forniture di DPI al fine del contenimento del COVID-19;

Dato atto che alla luce dell'emergenza COVID 19, ancora in atto, si ritiene di dover apportare le necessarie modifiche contrattuali non incidenti sulla natura generale del servizio per consentire all'operatore economico di porre in essere le dovute misure di contenimento del virus nell'esecuzione del servizio;

Evidenziato che la modifica contrattuale per l'adeguamento del servizio alla normativa per il contenimento del COVID-19, per l'anno 2020/2021, è stato stimato in €. 36,14 per ogni giorno di effettivo servizio e pertanto per un importo massimo stimato di €. 6.505,20, fermo restando lo stato di emergenza;

Atteso che per quanto sopra riportato, fermo restando il prezzo unitario dei pasti, l'importo contrattuale, va integrato per l'anno scolastico 2020/2021 di una somma stimata di €. 6.505,20 da liquidarsi a misura per gli effettivi giorni del servizio aggiuntivo prestato;

Richiamato l'art. 106, comma 1, lettera C) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., che testualmente dispone:
[...]
1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) ...omissis...;
b) ...omissis...;
...omissis...;;
...omissis...;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
[...]

Dato atto che la presente variante

- **Rientra ampiamente** nei limiti imposti dal vigente Codice dei Contratti Pubblici (Art. 106 c.2 lett.c) e comma 7);
- **non necessità** di proroghe e/o dilazioni sulla durata presunta nell'esecuzione del servizio;
- **non altera la natura** dell'appalto/affidamento iniziale (categoria del servizio);
- **garantisce,** il rispetto della normativa relativa al contenimento da contagio da COVID-19;

Dato atto, altresì:

- **che**, le modifiche apportate sono determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice al momento dell'affidamento
- **che**, rispetto all'iniziale **importo contrattuale/di affidamento (*Euro 94.372,00)***, il nuovo importo **contrattuale/di affidamento**, stimato, a seguito della presente variante , ammonta ad ***Euro 100.887,20*** (importo in aumento **€. 6.505,20** non eccedente il 50 per cento del valore del contratto iniziale come previsto dal comma 7 dell'art 106 richiamato del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Atteso che le motivazione sopra riportate per l'adozione della presente perizia di variante sono altresì comprovate dal parere MIT (Codice identificativo 667 – data ricezione 05/07/2020), il quale, in sostanza, conferma che i maggiori costi a carico delle imprese dovuti per l'apprestamento delle specifiche misure di sicurezza adottate per impedire il contagio da COVID 19, rientrano tra le modifiche che dovranno essere formalmente approvate da parte della stazione appaltante, con la possibilità di utilizzare lo strumento delle varianti ex art. 106, comma 1 lett. c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

Considerato, quindi, che la presente perizia di variante in corso d'opera trova specifica collocazione nella **lettera c), comma 1 art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto:**

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice. (In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, **come per il caso in specie**);
- la modifica non altera la natura generale del contratto

- Che alle modifiche contrattuali di variante si farà fronte con imputazione della somma di €. di **€ 6.795,41** (IVA 4%inclusa) al codice di bilancio 04-06-1.03.02.15.006, cap. 816/7 del bilancio corrente esercizio;

Esaminata la situazione di fatto sopra descritta, accertata la sua non imputabilità alla stazione appaltante, accertato che la variante deriva da circostanze impreviste ed imprevedibili come sopra descritte, non prevedibili al momento della redazione del progetto del servizio o del verbale di avvio di esecuzione del contratto (Prot. n. 7399 del 10/09/2019);

Richiamato l'art. 106, comma 1, lettera C) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., che testualmente dispone:

[...]

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) ...omissis...;

b) ...omissis...;

...omissis...;;

...omissis...;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

[...]

Esaminata la situazione di fatto sopra descritta, accertata la sua non imputabilità alla stazione appaltante, accertato che la variante deriva da circostanze impreviste ed imprevedibili come sopra descritte, non prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, accertata infine la necessita della redazione della variante al fine della realizzazione dell'opera il sottoscritto Responsabile del Procedimento ritiene accertate le condizioni e i presupposti legislativi e regolamentari vigenti in materia che consentono di disporre della presente perizia di variante, e ritiene la stessa **ammissibile** in quanto ricorrono i presupposti previsti dall'art. 106, comma 1, lettera C) del DLgs 50/2016 e dell'art. 106, comma 7 del medesimo D.lgs.

Con la presente, pertanto, si autorizza, ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 la perizia di variante di cui trattasi.

Venarotta lì 24/09/2020

COMUNE DI VENAROTTA

Il Responsabile del Procedimento
(Antonietta Boni)